

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **325/2013** (ECLI:IT:COST:2013:325)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MAZZELLA** - Redattore: **AMATO**

Camera di Consiglio del **04/12/2013**; Decisione del **11/12/2013**

Deposito del **23/12/2013**; Pubblicazione in G. U. **02/01/2014**

Norme impugnate: Art. 34, c. 2°, della legge della Regione Basilicata 18/12/2007, n. 24.

Massime: **37580**

Atti decisi: **ord. 162/2013**

ORDINANZA N. 325

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Luigi MAZZELLA; Giudici : Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), promosso dal Tribunale di Melfi nel procedimento vertente tra R. D. T. e il Comune di Rapolla con ordinanza del 28 febbraio 2013, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2013 e pubblicata

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che con ordinanza del 28 febbraio 2013 il Tribunale di Melfi ha sollevato, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità dell'articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), il quale prevede che al provvedimento con cui l'Ente gestore dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo si applica il dodicesimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), disposizione che, a sua volta, conferisce valore di titolo esecutivo al provvedimento di rilascio emesso nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio;

che il Tribunale rimettente ha riferito di essere stato investito della decisione in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordine di rilascio emesso il 9 agosto 2012 dal Sindaco del Comune di Rapolla nei confronti dell'occupante abusivo di un immobile, nell'ambito di un procedimento di reclamo proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile avverso l'ordinanza con cui il giudice monocratico del medesimo Tribunale aveva rigettato la medesima istanza di sospensione;

che a fondamento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordine di rilascio la parte reclamante ha posto la carenza di titolo esecutivo, attesa la dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge Reg. Basilicata n. 24 del 2007, nella parte in cui rinvia all'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972;

che il Tribunale dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24, nella parte in cui - attraverso il rinvio all'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972,- attribuisce al provvedimento di rilascio dell'Ente gestore la natura di «titolo esecutivo»;

che, secondo la prospettazione del giudice rimettente, la disciplina di cui al dodicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, equiparabile a quella di cui all'art. 474, secondo comma, cod. prov. civ. (contenente un elenco dei principali titoli esecutivi: sentenze, scritture private autenticate, cambiali, atti ricevuti da notaio) andrebbe qualificata come norma processuale, rispetto alla quale sussiste la competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;

che, ad avviso del Tribunale di Melfi, la questione di legittimità costituzionale della norma regionale censurata sarebbe rilevante, poiché il suo accoglimento varrebbe ad escludere l'efficacia esecutiva dell'ordine di rilascio emesso dal Sindaco del Comune di Rapolla e, conseguentemente, a giustificare la sospensione dell'esecuzione richiesta dalla parte reclamante;

che la disposizione censurata della legge regionale avrebbe ecceduto dalle competenze regionali e a questa e alle precedenti argomentazioni il Tribunale riconduce la non manifesta infondatezza della questione;

che pertanto, ravvisando la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, il Tribunale ha accolto provvisoriamente - sino alla ripresa del giudizio dopo l'incidente di legittimità costituzionale - l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rilascio emesso dal Comune di Rapolla, disponendo altresì la sospensione del

procedimento a quo e la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito.

Considerato che il Tribunale di Melfi ha sollevato, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità dell'articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica);

che la norma regionale in oggetto prevede che al provvedimento con cui l'Ente gestore dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo si applica il dodicesimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e che tale disposizione, a sua volta, conferisce valore di titolo esecutivo al provvedimento di rilascio emesso nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio;

che secondo il Tribunale di Melfi, la norma regionale censurata - stabilendo che il provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore che dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972, - violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento all'art. 474, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui rinvia alla legge l'individuazione dei titoli ai quali è attribuita efficacia esecutiva, poiché, eccedendo dalle competenze legislative regionali, invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali;

che, in via preliminare, va ribadito che la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata nell'ambito di un procedimento avente natura cautelare anche laddove il giudice conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice fruisce (sentenze n. 176 del 2011 e n. 161 del 2008; ordinanze n. 393 del 2008 e n. 25 del 2006);

che, nel caso in esame, la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Melfi è, dunque, ammissibile, perché il procedimento cautelare è ancora in corso ed il giudice a quo non ha esaurito la propria potestas iudicandi (sentenze n. 172 del 2012 e n. 161 del 2008; ordinanza n. 307 del 2011);

che tuttavia la motivazione dell'ordinanza di rimessione risulta carente sotto il profilo della rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma regionale censurata rispetto alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice rimettente;

che invero, nel caso portato all'attenzione del Tribunale di Melfi, il provvedimento di rilascio di cui si contesta l'efficacia esecutiva è stato emesso dal Sindaco del Comune di Melfi, mentre l'art. 34 della legge regionale n. 24 del 2007 si riferisce espressamente al provvedimento emesso dal legale rappresentante dell'«Ente gestore» del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

che non può essere condiviso l'assunto, sotteso alla prospettazione del Tribunale rimettente, relativo ad una sostanziale equivalenza dei due ambiti soggettivi (quello dell'Ente gestore e quello del Comune), dovendo escludersi che nella nozione di «Ente gestore» di cui all'art. 34 in esame rientri anche il Comune;

che, infatti, tale interpretazione contrasta con il tenore letterale di altre disposizioni del medesimo testo normativo (v. articoli 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 32, 33 e 42), le quali

distinguono chiaramente le rispettive attribuzioni di ciascuno dei due soggetti, così evidenziando - anche attraverso un trattamento giuridico differenziato - il diverso ambito soggettivo e la diversità delle rispettive funzioni;

che la norma in esame è inserita nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, la quale - come riconosciuto da questa Corte - sebbene non espressamente contemplata dall'art. 117 Cost., «si estende su tre livelli normativi», il terzo dei quali, «rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale» (sentenze n. 121 del 2010 e n. 94 del 2007);

che già in attuazione delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), con legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 (Riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica), la Regione Basilicata ha disciplinato il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, disponendo la trasformazione degli stessi enti in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.), con il compito di provvedere «a gestire il patrimonio proprio e quello ad essi affidati da altri Enti pubblici nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale» (art. 4, primo comma, lettera d, della legge regionale n. 29 del 1996);

che, all'esito di tale evoluzione normativa, sussiste piena coincidenza soggettiva tra l'attuale Ente gestore, previsto dalla norma regionale impugnata quale soggetto legittimato all'emissione dell'ordine di rilascio, e il (precedente) Istituto autonomo case popolari, legittimato all'emissione di ordini di rilascio aventi efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972;

che, pertanto, la norma censurata - in quanto espressamente riferita agli ordini di rilascio emessi dall'Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica - non è applicabile a provvedimenti emessi da soggetti diversi, ed in particolare dal Comune, come è avvenuto nel caso esaminato dal Tribunale di Melfi;

che la mancata considerazione, nell'ambito dell'ordinanza di rimessione, dei profili sopra evidenziati si risolve nel difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa (ordinanze n. 269 e n. 173 del 2013).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Tribunale di Melfi, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*